

Allegato A

Atto di indirizzo sulla gestione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in attuazione dell'art. 3 commi dal 24 al 41 della Legge 549 del 28.12.1995; a termini dell'articolo 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31

Al fine di regolamentare e fornire gli indirizzi per una compiuta applicazione delle norma nazionale relative al tributo in discarica recepito dalla Regione Sardegna con legge 24 dicembre 1998 n° 37 comma 3 art. 37, così come integrata con la legge regionale 22 Aprile 2002 n° 7 art. 14 e dalla legge regionale 29/04/03 n°3 ,art. 20 comma 10 si riportano di seguito gli indirizzi per la regolamentazione degli ambiti di applicazione, delle modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione, di accertamento e contestazione, nonché dei compiti delle Amministrazioni Provinciali in materia di accertamento contenzioso amministrativo e tributario e gli aspetti sanzionatori .

Oggetto del tributo in discarica dei rifiuti solidi e definizione dei soggetti passivi

1. I rifiuti soggetti al pagamento del tributo sono :

- Ø i rifiuti e fanghi palabili conferiti in discarica soggetti ad autorizzazione ex artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni ed a provvedimento d'urgenza ex art. 13 D.Lgs. 22/97;
 - Ø i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
 - Ø i rifiuti smaltiti in discarica abusiva o abbandonati in depositi incontrollati.
2. Il tributo è dovuto con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento:
- Ø dal gestore dell'impianto di stoccaggio definitivo;
 - Ø dal gestore degli impianti di incenerimento senza recupero di energia.
3. Fermi restando gli obblighi di rimozione, avvio al recupero o allo smaltimento nonché di bonifica, rispettivamente ai sensi degli artt. 14 e 17 del D.Lgs. 22/97, il tributo è dovuto:
- Ø da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e da chiunque abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti;
 - Ø dall'utilizzatore a qualsiasi titolo in solido con i soggetti di cui sopra.
4. Qualora non sia individuato alcuno dei soggetti, l'obbligazione solidale è a carico del proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva. L'obbligazione non opera qualora l'utilizzatore o il proprietario abbiano presentato denuncia di discarica abusiva alla Provincia o alla Regione prima dell'accertamento.
5. Il tributo speciale non si applica relativamente:
- alle attività ed agli impianti di stoccaggio o di riutilizzo dei rifiuti e dei residui previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, non si applica :

- Ø ai rifiuti depositati in discariche minerarie ovvero utilizzati per interventi di ripristino e di sistemazione ambientale o per la realizzazione di rilevati, sottofondi e altre opere edili;
- Ø ai rifiuti che risultano dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, nonché ai residui derivanti dalla lavorazione di rocce da cava.
- Ø al materiale onerosamente acquisito o derivante da processo di selezione, destinato alla copertura dei rifiuti durante la gestione della discarica o utilizzato per la sistemazione finale ed il recupero dell'area.



Regione Autonoma della Sardegna

Definizione della base imponibile e determinazione dell'imposta

1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferita in discarica, determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di carico e scarico ex art. 12 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Relativamente alle discariche abusive o ai depositi incontrollati, in mancanza di ogni registrazione o annotazione, la determinazione dell'imponibile è disposta sulla base degli accertamenti d'ufficio.
3. Il tributo è determinato quale prodotto tra la quantità dei rifiuti conferiti, espressa in chilogrammi e l'ammontare dell'imposta disposta annualmente dalla Giunta Regionale ai termini dell'art.20 comma 10 della L.R. 29/04/03 n°3.
4. Annualmente la Giunta Regionale stabilisce l'ammontare dell'imposta relativa alle seguenti tipologie di rifiuto conferite in discarica o smaltite in impianti di incenerimento senza recupero di energia:

rifiuti urbani e assimilati
Scarti e sovralli derivanti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio
Rifiuti speciali non pericolosi
rifiuti speciali pericolosi
Rifiuti i conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia
Rifiuti inerti da demolizione
Rifiuti speciali non pericolosi del settore minerario estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico
Rifiuti speciali pericolosi del settore minerario estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico
Fanghi palabili non pericolosi
Fanghi palabili pericolosi

Per i rifiuti conferiti in discarica su computo volumetrico anziché ponderale va applicato un coefficiente di correzione peso/volume pari a 1,5.

Modalità di versamento e presentazione della dichiarazione

1. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi alla Regione e viene assolto mediante versamento, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, sul
 - conto corrente bancario n° 2025664 Codice ABI 01005, CB 4008, aperto presso la BNL, Agenzia 1600 di Cagliari intestato alla Regione Autonoma della Sardegna Tesoreria Regionale BNL Cagliari;
 - sul c.c. postale n° 4093 intestato alla Regione Autonoma della Sardegna Tesoreria Regionale BNL Cagliari;



Regione Autonoma della Sardegna

Sul versamento deve essere obbligatoriamente indicata la seguente casuale :” Tributo speciale deposito in discarica rifiuti solidi -Legge 549/95 – trimestre _____ Anno _____ Comune Sede di impianto _____.

2. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui i conferimenti sono stati effettuati, i soggetti passivi sono tenuti a produrre alla Regione (Assessorato della Difesa dell’Ambiente e Assessorato della Programmazione) e all’Amministrazione Provinciale competente per territorio una dichiarazione relativa all’anno precedentemente decorso, secondo il modello riportato in calce al presente atto di indirizzo.
3. Le dichiarazioni presentate in difformità, ovvero presentate oltre il termine di cui al punto 2 sono da considerarsi omesse e quindi sanzionabili.

Compiti delle province

1. Le Province competenti per territorio esplicano le funzioni in materia di accertamento, contenzioso amministrativo e tributario nonché la rappresentanza in giudizio dell’Ente Regione.
2. Al fine di consentire le necessarie verifiche circa lo stato di attuazione delle funzioni attribuite e delegate, le Province presentano entro il 31 marzo di ogni anno, all’Assessorato regionale competente in materia di bilancio e all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente una relazione dell’attività svolta nell’anno precedente illustrativa dei dati relativi:
 - a) al contenzioso amministrativo e tributario;
 - b) all’ammontare dei tributi evasi e alle somme recuperate.
3. Le somme derivanti dal recupero di imposta accertate dalla Provincia sono versate alla Regione entro il mese successivo a quello di comunicazione al soggetto passivo .
4. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie sono di spettanza delle Province che provvedono a comunicare al soggetto sanzionato le modalità di versamento.

Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie- Riscossione coattiva

1. Le violazioni in materia sono contestate mediante processo verbale e con le modalità di cui all’art. 3 comma 33, della Legge n. 549 del 1995 dai funzionari provinciali preposti allo svolgimento dell’attività di controllo ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n° 22 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Copia dei processi verbali di cui al comma 1 e copia degli avvisi di accertamento sono trasmessi dalle Province all’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente e all’Assessorato della Programmazione e Bilancio.
3. Qualora dagli atti si rilevi direttamente la violazione commessa, l’accertamento e l’avviso di pagamento sono disposti d’ufficio. Il dirigente provinciale competente contesta la violazione al trasgressore con invito al pagamento del tributo evaso e della pena pecuniaria .
4. La contestazione della violazione con l’invito al pagamento è notificata all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Entro i trenta giorni successivi alla notificazione dell’avviso di accertamento, gli interessati possono estinguere gli aspetti sanzionatori dell’illecito mediante versamento del tributo evaso maggiorato di una somma pari ad un quinto della misura della sanzione prevista per la violazione commessa.
6. Le somme versate a tale titolo non sono rimborsabili.



Regione Autonoma della Sardegna

7. In alternativa al pagamento di cui al punto 4, gli interessati entro trenta giorni dalla notifica del pagamento possono proporre opposizione avverso il provvedimento emesso mediante produzione di scritti difensivi e documenti.
8. Entro i novanta giorni successivi alla notifica della violazione l'autorità amministrativa, qualora ritenga fondato l'accertamento, dispone per la riscossione coattiva di quanto dovuto mediante l'emissione di motivata ingiunzione ovvero mediante iscrizione a ruolo per il recupero del tributo evaso, quantificando le somme dovute, l'ammontare delle sanzioni, gli interessi moratori determinati nella misura di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni e le spese del procedimento. Qualora il tributo risulti non dovuto, dispone per l'emissione di un provvedimento di archiviazione dandone comunicazione all'interessato.
9. L'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 4 è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 restando comunque esclusa la possibilità di effettuare ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge il pagamento in misura ridotta.
10. Avverso i provvedimenti sanzionatori, sono possibili le impugnazioni previste dalla normativa statale di riferimento.
11. Il mancato adempimento dell'obbligazione derivante dal provvedimento ingiuntivo determina la riscossione coattiva del tributo e delle relative sanzioni e maggiorazioni secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

Sanzioni e ravvedimento

1. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica e per l'omessa e infedele dichiarazione si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
2. La presentazione della dichiarazione oltre il termine stabilito è punita con la pena pecuniaria da 103,29 € a 516 €.
3. Fino a quando non sia stata constatata la violazione alla legge 549/95 così come recepita dalle norme regionali e comunque non siano iniziati controlli o altre attività amministrative di accertamento il soggetto passivo può ravvedersi secondo quanto previsto dall'articolo 13 del d.lgs. n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni
4. Le sanzioni di cui ai precedenti punti, nonché la disciplina di cui al D. Lgs 5 febbraio 1997 n° 22 e successive modifiche e integrazioni in materia di violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti, congiuntamente all'obbligo di bonifica e rimessa in pristino delle aree, si applicano nei confronti di chiunque eserciti, anche se non in via esclusiva, attività di discarica abusiva o abbandoni o scarichi rifiuti in depositi incontrollati.
5. E' prevista altresì nei confronti di chi esercita l'attività di cui al punto 4 una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo, oltre alle sanzioni di cui ai punti precedenti.
6. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o in mancanza il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva è tenuto in solido agli oneri indicati nei precedenti commi, nonché al risarcimento del danno ambientale qualora non dimostri di aver validamente presentato denuncia di discarica abusiva prima della contestazione della violazione di legge.



Regione Autonoma della Sardegna

Prescrizioni e Rimborsi

1. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla L.549/95 deve essere eseguito entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale.
2. Gli accertamenti riferiti ai periodi antecedenti alla data di formulazione del presente atto di indirizzo, comportanti l'emissione di provvedimenti sanzionatori, sono di competenza delle Amministrazioni Provinciali che possono incamerare le relative somme dovute alle sanzioni amministrative e tributarie.
3. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno di pagamento. La richiesta di rimborso deve essere presentata al Servizio Tributi dell'Assessorato Regionale della Programmazione e Bilancio.
4. Chi abbia indebitamente o erroneamente pagato il tributo può, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare seguente, operare la compensazione, anche parziale, tra le somme indebitamente o erroneamente pagate e quelle da versare quale tributo per il trimestre solare trascorso.
5. Per i controlli di competenza, l'interessato deve inviare, contemporaneamente all'operazione di cui al comma che precede, alla struttura provinciale competente per i tributi, tempestiva comunicazione che evidenzia la compensazione tra le somme indebitamente o erroneamente pagate per il trimestre solare precedente e la somma che avrebbe dovuto versare per il trimestre solare successivo.
6. Per quanto non indicato nel presente atto di indirizzo si fa riferimento alle norme regionali e nazionali che regolamentano la materia tributaria.